

blocco dell'intero patrimonio ceduto, secondo lo schema ipotizzato con la lettera di intenti inviata al Tribunale dall' avv. Casella di Milano o, in caso di irrealizzabilità della stessa, la vendita frazionata tradizionalmente praticata nelle esecuzioni collettive. Alle pagg. 106 e segg. della sentenza di omologa il Tribunale ha affrontato la vendita in massa dei beni ceduti:

- a) sotto il profilo della legittimità, pervenendo alla condivisibile conclusione che dopo la sentenza di omologa, la cessione in blocco dei beni sia legittima (Cass. 9/7/1968 n° 2354, Cass. 15/1/1985 n° 64);
- b) sotto il profilo della convenienza, osservando come in genere la vendita in massa consente la realizzazione dell'attivo in tempi brevi e con una forte riduzione dell'alea propria della liquidazione che si protrae per lungo tempo consente, inoltre, di effettuare riparti celeri a favore dei creditori con un evidente interesse di costoro;
- c) sotto il profilo della congruità del prezzo, ponendosi tale problema domandandosi quanto la celerità della monetizzazione possa giustificare il divario tra il prezzo offerto ed il valore presunto dei beni.

A tal proposito afferma ancora il Tribunale che una volta ammessane la fattibilità occorrerà, solo al momento della formulazione dell'offerta - allo stato prospettata solo come programma operativo - valutare la sussistenza delle condizioni di convenienza che consiglino l'autorizzazione alla vendita.

Alle pagg. 109 e segg. la sentenza di omologa esamina anche l'ipotesi della liquidazione dei singoli beni e ne regola dettagliatamente i criteri da seguire per renderla meno onerosa possibile per i creditori.